

## STATUTO SOCIETARIO.

### Articolo 1- denominazione sede e colori sociali

E' costituito in sede **Pro Loco Pontebbana Pontebba (UD)** con sede sociale in **Pontebba** una associazione storico- culturale, ai sensi dell'articolo 26 e seguenti del Codice Civile denominata **"Quello che le montagne restituiscono"**.

### Articolo 2- scopo

1 L' associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestioni nonché fondi, riserve o capitale.

2 Essa, ha per finalità la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati al primo conflitto mondiale e a promuovere la conoscenza storica in scuole e tramite convegni e manifestazioni.

3 L' associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4 L' associazione s' impegna a garantire il diritto di voto dei propri soci tesserati nell'ambito dell'assemblea.

### Articolo 3- durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con la delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### Articolo 4- domanda di ammissione

1 Possono far parte dell'associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale e civile.

2 Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3 La validità delle qualità del socio effettivamente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve essere motivato e contro cui la decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

4 In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la podestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

#### **Articolo 5- diritti dei soci**

1 Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipare alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

#### **Articolo 6- decadenza dei soci**

1 I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

A. Dimissioni volontarie

Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

B. Scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

2 Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C. assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3 L' associato radiato non può essere più ammesso.

#### **Articolo 7- organi**

Gli organi sociali sono:

- a. L' assemblea generale dei soci.
- b. Il presidente
- c. Il consiglio direttivo

#### **Articolo 8- funzionamento dell'assemblea**

1 L' assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessione ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita

rappresenta l' universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2 La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l' ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

3 La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dai componenti il consiglio direttivo.

4 L' assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

5 Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

6 L' assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

7 Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l' ordine delle votazioni.

8 Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

#### **Articolo 9- diritti del partecipare**

1 Potranno prendere alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibera l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2 Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

#### **Articolo 10- assemblea ordinaria**

1 La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima tramite comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica.

2 L' assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l' esame del bilancio preventivo.

## **Articolo 11- validità assembleare**

1 L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto al voto.

2 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due dei terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3 Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo svolgimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **Articolo 12- assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, luogo e l'ora di adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

## **Articolo 13- consiglio direttivo**

1 Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato di volta in volta, dall'assemblea dei soci eletti, compreso il presidente dell'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza in caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2 Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei presenti.

3 In caso di parità il voto del presidente è determinante

4 Le deliberazioni del consiglio, per la loro volontà, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

## **Articolo 14- dimissioni**

1 Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2 Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice- presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3 Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

#### **Articolo 15-convocazione direttivo**

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### **Articolo 16- compiti del consiglio direttivo**

##### **Sono compiti del consiglio direttivo:**

- a. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b. Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea
- c. Fissare le date dell'assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all'art. 8 comma 2;
- d. Redigere gli eventuali regolamenti verso i soci qualora si dovesse rendere necessari;
- e. Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

#### **Articolo 17- il presidente**

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è legale rappresentante in ogni evenienza.

### **Articolo 18- il vicepresidente**

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga delegato.

### **Articolo 19- il segretario**

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si carica della tutela dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

### **Articolo 20- anno sociale**

L' anno sociale e l' esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.

### **Articolo 21-sezioni**

L' assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

### **Articolo 22- scioglimento**

1 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati aventi diritto di voto, con l' approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per progetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentato da almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci con diritto di voto con l' esclusione delle deleghe.

2 L' assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà sentita l' autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3 La destinazione del patrimonio residuo attivo del patrimonio residuo avverrà a favore di un'altra associazione che persegua finalità storico-culturali.

"QUELLO CHE LE MANI TOCCANO  
RESTITUISCONO"  
\*PONTEBBA\*  
C.F. 39020490301

Il presidente

*Del Negro Enzo*